



Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 8 del 26/02/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018

L'anno 2018 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 20:55 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BEDESCHI GIORGIO	Sindaco	SI	BONDI SILVIA	Consigliere	SI
BORGHI NELLO	Consigliere	SI	VALERIANI ENRICA	Consigliere	SI
GRASSI ENRICO	Consigliere	AG	RAZZOLI PEPPINO	Consigliere	AG
BONACINI ANGELA	Consigliere	SI	BETTI DANILO	Consigliere	SI
CAMPANI PATRICK	Consigliere	AG	BENEVELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
MONTECCHI ALBERTO	Consigliere	SI	DALLARI MARCO	Consigliere	AG
CAROLI ERMES	Consigliere	SI			

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giorgio Bedeschi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
MONTECCHI ALBERTO, CAROLI ERMES, BETTI DANILO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco-Presidente cede la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario, D.ssa Roberta Bettinsoli che illustra il presente argomento iscritto all'odg;

RICHIAMATI:

- **l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147** (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
 - ✓ il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
 - ✓ il comma **703** il quale prevede che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
 - ✓ il comma **702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - ✓ il comma **708** il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214**, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro:
 - ✓ l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili (comma 1);
 - ✓ che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (comma 13);
 - ✓ che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" (comma 9-bis);
 - ✓ che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e la detrazione di euro 200 -fino a concorrenza dell'imposta dovuta- rapportata, quest'ultima, al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 2, 7 e 10);
 - ✓ che l'imposta municipale propria non si applica, altresì alle fattispecie cd. equiparate all'abitazione principale (comma 2);
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI (al quale il suindicato decreto legge n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative);

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art. 4 D.L. n. 16 del 2012 convertito in L. n. 44 del 26 aprile 2012;
- l'art. 1, comma 380, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012;
- l'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito nella Legge n. 80 del 2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2017 avente ad oggetto la "Determinazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017",

VISTI:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del *bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ...*";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/11 così come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. n. 35/13 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*";

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 15.09.2014 modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 28.07.2015;

RITENUTO di confermare per l'anno 2018 le aliquote già deliberate per l'anno precedente;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Servizio Bilancio ed Affari finanziari, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile Servizio Bilancio ed Affari finanziari, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Benevelli fa dichiarazione di voto per il suo gruppo, dice che sarà un voto di astensione;

ESEGUITA la seguente votazione:

presenti 9, votanti 7, voti favorevoli 7, voti astenuti 2 (Consiglieri Benevelli e Betti);

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE, per l'anno 2018, per le motivazioni riportate in narrativa, le aliquote relative all'imposta municipale propria fissate per l'anno 2017 e deliberate con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2017 di seguito specificate e fatte proprie per il corrente anno:
 - ALIQUOTA DI BASE: **1,06 PER CENTO**;
 - ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, RICONOSCIUTE TALI SOLO NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA C/2, C/6 e C/7: **0,55 PER CENTO**;
- 2) DI CONSIDERARE, in conformità al Regolamento per l'applicazione della IUC, direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione della relativa aliquota e detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata,
- 3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;
- 4) DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 15.09.2014 modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 28.07.2015;
- 5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Bilancio ed Affari finanziari la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente.
- 6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma IV del DLGS. 267/2000, eseguita la seguente votazione: presenti 9, votanti 7, voti favorevoli 7, voti astenuti 2 (Consiglieri Benevelli e Betti).

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Giorgio Bedeschi

Il Vice Segretario
Cristina Ghidoni